

# **TI\_GERICHTE 80.2017.12 vom 9. Dezember 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-12-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2017.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2017.12)

FR: TI\_GERICHTE 80.2017.12 du 9 décembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 80.2017.12 del 9 dicembre 2016

## **Regeste**

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, rinuncia da parte della società a rivendicare compensi per prestazioni effettuate, incassati direttamente dall'azionista

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

### **E. 1.1**

Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che:

### **E. 1.2**

La dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn , Unternehmenssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger , Steuerrecht, 8 a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson , Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 ad § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t; sentenza TF 2C\_798/2015 del 26.9.2016, consid. 2.1.): Ø una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione; Ø il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni; Ø il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

### **E. 1.3**

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile ( Gewinnvorwegnahme ; cfr. Bernardoni/Bortolotto , La fiscalità dell'azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società

esigerebbe da un terzo, ad esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito con l'azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile ( Bernardoni/ Bortolotto , op. cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

### **E. 2.1**

Come risulta dal rapporto di verifica dell'Ispettorato fiscale, nel 2014 \_\_\_\_\_ SA ha versato su un conto bancario privato inestato a \_\_\_\_\_ un importo di fr. 20'000.–, che corrisponderebbe ad una provvigione per la sua intermediazione nella vendita di un immobile. La causale del pagamento sarebbe tuttavia descritta come "Fattura onorario consulenza contabile e amministrazione / corso contabilità 2013/2014". Tenuto conto della circostanza che la \_\_\_\_\_ SA è una cliente della RI 1, l'Ispettorato fiscale ha ritenuto che la prestazione in questione fosse di pertinenza della società.

### **E. 2.2**

e giurisprudenza citata). Ne ha quindi dedotto che una società anonima con scopi economici (cfr. art. 620 cpv. 3 CO) in generale non permette ai propri lavoratori, procuratori, mandatari commerciali, direttori o membri del consiglio di amministrazione di esercitare un'attività in concorrenza con la sua. Se al contrario consente una simile attività, rispettivamente se rinuncia ad esigere da queste persone il rimborso dei guadagni conseguiti grazie ad affari che per loro natura sarebbero di sua pertinenza, essa fornisce una prestazione valutabile in denaro ogni qualvolta la rinuncia agli introiti che le spetterebbero per legge trova fondamento nei rapporti di partecipazione. Questa situazione si verifica in particolare nel caso di un azionista unico o maggioritario che conclude per proprio conto singoli affari che rientrerebbero di per sé nel campo d'attività della società. Ad un collaboratore senza diritti di partecipazione non verrebbe infatti concesso di svolgere un simile impiego, atto a comportare una diminuzione dell'utile della società (sentenza 2C\_222/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

### **E. 2.3**

A tale riguardo, la giurisprudenza del Tribunale federale ha infatti ravvisato una distribuzione dissimulata di utili anche nel caso in cui una persona con responsabilità dirigenziali all'interno di una società eserciti un'attività in concorrenza con la medesima. Rilevato che le persone fisiche possono operare per conto di una società anonima sulla base di un contratto di lavoro oppure in particolare come mandatari commerciali, procuratori, direttori o membri del consiglio di amministrazione, il Tribunale federale ha osservato che tutte queste funzioni implicano un dovere di fedeltà verso la società e l'obbligo legale di astenersi dall'esercizio di attività che le fanno concorrenza. Si tratta infatti di vincoli imposti dagli art. 321 a e 321 b CO per i lavoratori, dall'art. 464 cpv. 1 CO per i procuratori ed i mandatari commerciali e dall'art. 717 cpv. 1 CO per gli amministratori (cfr. la sentenza 2C\_222/2009 del 24 luglio 2009 consid.

### **E. 2.4**

Tornando all'esame della fattispecie, non si può ammettere che l'importo di fr. 20'000.– versato da \_\_\_\_\_ SA, cliente della RI 1, su un conto privato dell'azionista di quest'ultima, rappresenti un compenso per attività da lei prestate a titolo personale. La ricorrente non ha portato alcuna prova dell'esistenza di un contratto di mediazione

immobiliare concluso fra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ SA. Tutti gli elementi a disposizione conducono del resto alla conclusione che l'importo versato da quest'ultima sia di competenza della ricorrente. 3. 3.1. L'Ispettorato fiscale ha inoltre prestato attenzione a delle fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della stessa \_\_\_\_\_ SA per contabilità, per un importo di fr. 17'038.–. Quest'ultimo importo infatti non sarebbe stato pagato dalla \_\_\_\_\_ SA, ma sarebbe stato compensato con un debito personale di \_\_\_\_\_, la quale aveva commissionato alla società debitrice ai lavori di ristrutturazione della sua casa d'abitazione. In effetti, agli atti figura una "ricevuta" su carta intestata della RI 1, così formulata: Mapp. \_\_\_\_\_ – Contatto del 01.04.2014 Con la presente confermiamo che le fatture della RI 1 per amministrazione contabile nei confronti della rispettabile \_\_\_\_\_ SA, di \_\_\_\_\_, fino al 31 luglio 2014 per CHF 17'038.29 (vedi allegato), vengono compensate quale acconto sulle prossime fatture di lavori ancora da eseguire come da contratto di appalto a margine per conto della signora \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Per conferma e accettazione: Per conferma e accettazione: \_\_\_\_\_ SA RI 1 Amministratrice unica: \_\_\_\_\_ Amministratrice unica: \_\_\_\_\_, 6 agosto 2014 3.2. Dagli atti risulta che la compensazione di cui si discute è stata indicata da \_\_\_\_\_ nel "Rendiconto di costruzione", prodotto all'Ufficio di tassazione competente per la sua tassazione personale il 6 agosto 2015. Allo scopo di giustificare il finanziamento dei lavori intrapresi sulla sua proprietà immobiliare, la contribuente ha indicato che il capitale proprio proveniva, per fr. 19'941.71, da un "ricavo straordinario provvigione" e, per fr. 17'038.29, dalla compensazione in questione. In una nota sullo stesso formulario, \_\_\_\_\_ ha osservato quanto segue: La compensazione di CHF 17'038.29 non ha potuto essere effettuata perché la \_\_\_\_\_ SA è fallita il 16.12.2014. Sarà versato nel 2015. Col ricorso, la contribuente ha prodotto un contratto di appalto, sottoscritto il 1° aprile 2014, per opere da capomastro sul mappale n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, per una mercede di fr. 181'980.– IVA inclusa. La licenza edilizia è stata rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ il 3 giugno 2015. Nel frattempo, tuttavia l'impresa appaltatrice sarebbe fallita (il 16 dicembre 2014), obbligando la committente a rivolgersi a un'altra impresa. Un nuovo contratto è così stato sottoscritto con la \_\_\_\_\_ SA di \_\_\_\_\_, che ha realizzato le opere progettate per un compenso di fr. 145'706.95. 3.3. Ora, la versione dei fatti fornita dalla ricorrente è lacunosa e anche in contrasto con la documentazione che emerge dal dossier relativo alla tassazione di \_\_\_\_\_. Come rilevato dall'UTPG nelle sue osservazioni al ricorso, dalle fatture prodotte dall'azionista nella procedura di tassazione che la concerne risulta che il bonifico ordinato alla banca che aveva concesso il credito di costruzione non copre l'ammontare delle fatture. Nel ricorso, la RI 1 ha infatti indicato che la committente ha proceduto al pagamento di tre acconti alla \_\_\_\_\_ SA, facendo capo al finanziamento bancario ricevuto: · fr. 45'340.– il 4.6.2014; · fr. 15'120.– il 26.6.2014; · fr. 18'360.– il 25.7.2014. Il primo bonifico, in particolare, fa riferimento alle fatture 22-2014, 23-2014, 24-2014, 25-2014, 26-2014 e 27-2014. Tuttavia, l'autorità fiscale ha fatto notare che le fatture inviate dalla \_\_\_\_\_ SA nel mese di aprile del 2014 ammontavano a più di 45'340 franchi, sicché il versamento finanziato con il bonifico bancario del 4 giugno 2014 non copriva l'intero importo fatturato: acconto 22-14 del 15.4.2014 fr. 23'760.– acconto 23-14 del 18.4.2014 fr. 2'160.– acconto 24-14 del 20.4.2014 fr. 10'800.– acconto 25-14 del 25.4.2014 fr. 4'320.– acconto 26-14 del 25.4.2014 fr. 7'020.– acconto 27-14 del 30.4.2014 fr. 17'280.– totale acconti aprile 2014 fr. 65'340.– La discrepanza fra l'ammontare delle fatture e il bonifico bancario del

4.6.2014 corrisponde esattamente a 20'000 franchi. La spiegazione fornita dalla ricorrente all'udienza del 6 ottobre 2017 è che vi sarebbe stato un ulteriore versamento a contanti, proprio di 20'000 franchi, da parte di \_\_\_\_\_, come provato da una ricevuta datata 25 aprile 2014, prodotta solo in udienza. Prendendo posizione sui nuovi documenti prodotti, nella lettera del 9 novembre 2017, la Divisione delle contribuzioni constata che la ricorrente ha in tal modo giustificato “la differenza fra le fatture emesse dalla \_\_\_\_\_ SA (fr. 65'340.–) e l'ordine di bonifico di fr. 45'340.–“, prodotto il 13 ottobre 2017. L'autorità fiscale si domanda tuttavia come \_\_\_\_\_ “possa aver dimenticato un pagamento a contanti di ben fr. 20'000.–“. La ricorrente ha replicato in data 20 novembre 2017, osservando di non capacitarsi “del pensiero di mala fede da parte dell'Ufficio tassazione delle persone giuridiche unicamente per il fatto che la contribuente non si sia ricordata immediatamente della ricevuta di CHF 20'000.00 pagata”. 3.4. Un'altra incongruenza rilevata dall'UTPG concerne l'ammontare del preventivo della \_\_\_\_\_ SA per le opere commissionate da \_\_\_\_\_. Nella sua lettera del 9 novembre 2017, con cui prende posizione sulla documentazione prodotta dall'insorgente dopo l'udienza del 6 ottobre 2017, l'autorità di tassazione si chiede “per quale ragione la stessa [cioè \_\_\_\_\_] avrebbe sottoscritto il 1° aprile 2014 un contratto di appalto con la \_\_\_\_\_ SA per una mercede totale di fr. 168'500.– (+ IVA fr. 13'480.–) e due settimane più tardi, il 17 aprile 2014, un'offerta per il prezzo di “soli” fr. 148'500.– (+ IVA fr. 11'880.–)”. A tale riguardo, la ricorrente ha replicato, in data 20 novembre 2017, sostenendo che “nelle trattative con le imprese di costruzione capita più volte che i preventivi/contratti stilati all'inizio vengano corretti in base a dei fattori che portano a rettificare i valori”. Anche in questo caso, la differenza ammonta a 20'000 franchi. 3.5. Rimane da chiarire anche l'altro debito che sarebbe stato compensato. La ricorrente ha infatti fatturato alla \_\_\_\_\_ SA le prestazioni per l'amministrazione di quest'ultima. A detta dell'insorgente, il successivo fallimento della \_\_\_\_\_ SA avrebbe reso impossibile la compensazione. All'udienza del 6 ottobre 2017, l'autorità fiscale ha chiesto alla ricorrente perché, se vantava ancora un credito nei confronti della \_\_\_\_\_ SA, non lo avesse insinuato nel fallimento di quest'ultima, avvenuto poco dopo. La contribuente si è riservata di prendere posizione. Con scritto del 13 ottobre 2017, la RI 1 ha prodotto copia di una “notifica di credito”, inoltrata all'Ufficio esecuzione e fallimenti di \_\_\_\_\_ il 30 gennaio 2015, con riferimento a 40 fatture (relative al periodo dal 31.10.2013 al 5.12.2014) per un importo complessivo di fr. 25'933.45 più interessi. In tale importo, a suo dire, sarebbe compreso anche il credito di fr. 17'983.–, che dunque non sarebbe mai stato compensato. 3.6. Ora, è difficile negare che una compensazione sia intervenuta. L'accordo concluso il 6 agosto 2014 fra la \_\_\_\_\_ SA e la RI 1 fa chiaramente riferimento a un credito che quest'ultima aveva già maturato nei confronti della prima, per la sua attività di “amministrazione contabile”. Dal tenore dell'accordo non si accenna infatti all'intenzione di compensare futuri crediti, ma si indica in modo inequivocabile che le prestazioni della ricorrente che sono oggetto dell'accordo sono quelle relative all'amministrazione effettuata “fino al 31 luglio 2014 per CHF 17'038.29”. Per quanto attiene invece ai crediti della \_\_\_\_\_ SA che vengono compensati, si tratta delle “prossime fatture di lavori ancora da eseguire come da contratto di appalto a margine”. In queste circostanze, non si vede perché il successivo fallimento della \_\_\_\_\_ SA dovrebbe aver vanificato questo accordo, tanto più che la ricorrente sostiene di non aver “avuto assolutamente alcuna possibilità... di venire preventivamente a conoscenza di tale procedura esecutiva che avrebbe portato al fallimento”. Il fatto – peraltro documentato per la prima volta dopo l'udienza tenutasi dinanzi a questa Corte – che la

ricorrente abbia insinuato dei crediti nel fallimento della \_\_\_\_\_ SA non basta a sovvertire le conclusioni che scaturiscono dalla lettura dell'accordo del 6 agosto 2014. Per sapere in quale misura il credito notificato all'Ufficio dei fallimenti di \_\_\_\_\_ il 30 gennaio 2015 include anche l'importo che è oggetto della compensazione, sarebbe necessario conoscere l'ammontare preciso di tutti i debiti che la \_\_\_\_\_ SA aveva nei confronti della RI 1. Dalle 40 fatture insinuate nel fallimento della \_\_\_\_\_ SA, peraltro, si evince che l'onorario mensile per l'amministrazione della società ammontava a 2'000 franchi al mese fino al mese di marzo del 2013 e ammonta invece solo a 1'100 franchi dal mese di aprile del 2013. A tale riguardo, nella lettera del 5 marzo 2018, questa Corte ha chiesto alla ricorrente di produrre il contratto di amministrazione stipulato con la \_\_\_\_\_ SA e di spiegare come mai l'onorario sia sceso da 2'000 a 1'100 franchi a partire dal mese di aprile del 2014. Come già ricordato, l'insorgente non ha risposto alla domanda, limitandosi a chiedere una sollecita decisione sul suo ricorso. Del resto, la convenzione del 6 agosto 2014 aveva anche un allegato, che verosimilmente indicava con precisione quali fossero i debiti della \_\_\_\_\_ SA che venivano compensati ("vedi allegato"). L'insorgente non ha tuttavia mai prodotto tale documento, che avrebbe certamente fornito indicazioni utili. Anche su questo aspetto, la Camera di diritto tributario ha chiesto spiegazioni alla RI 1, invitandola a produrre il contratto con cui quest'ultima ha ceduto a \_\_\_\_\_ il suo credito nei confronti della \_\_\_\_\_ SA, come pure l'allegato a cui si fa riferimento nella citata ricevuta, laddove si commisura l'ammontare delle prestazioni compensate. La ricorrente si è tuttavia rifiutata di produrre i documenti richiesti. La tesi secondo cui "dall'inizio della collaborazione al giorno del fallimento nessuna prestazione della RI 1 è stata compensata con i lavori della \_\_\_\_\_ SA tante (sic) vero che nella contabilità della RI 1 non c'è la trasformazione della compensazione a nome della contribuente" non è dunque provata né la sua verosimiglianza appare preponderante rispetto a quanto risulta dallo stesso accordo del 6 agosto 2014. Anche tutte le incongruenze in merito ai pagamenti che sarebbero stati fatti da \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ SA inducono alla medesima conclusione. L'aspetto più problematico, in questo contesto, come rilevato dalla stessa autorità di tassazione, è senz'altro rappresentato dal pagamento di 20'000 franchi, evocato da \_\_\_\_\_ per la prima volta all'udienza tenutasi davanti a questa Corte. Il fatto che questo pagamento sarebbe avvenuto a contanti, e che non vi sia pertanto alcuna prova dell'effettivo passaggio di denaro, non contribuisce evidentemente ad agevolare la prova. Per cercare di chiarire lo svolgimento dei fatti, nella più volte ricordata lettera del 5 marzo 2018, questa Camera ha chiesto alla ricorrente di documentare la provenienza dell'importo di 20'000 franchi, di spiegare per quali ragioni lo stesso sarebbe stato versato a contanti e di indicare chi avrebbe ricevuto l'importo in questione per conto della \_\_\_\_\_ SA e avrebbe quindi firmato la ricevuta. Non avendo la RI 1 dato seguito alla richiesta di collaborazione ad essa sottoposta, si deve constatare che l'ammontare dei pagamenti complessivamente fatti da \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ SA non è stato provato. 3.7. Deve conseguentemente essere condivisa la decisione dell'UTPG, che ha ritenuto che \_\_\_\_\_ abbia proceduto ad un prelevamento anticipato di capitale dalla società ricorrente. Le prestazioni legate all'amministrazione della \_\_\_\_\_ t SA erano infatti state fatte dalla RI 1 e non dalla sua azionista. È poi stata la società stessa a fatturarle. Dal tenore della "ricevuta" del 6 agosto 2014 si evince che in precedenza la RI 1 SA deve aver ceduto alla sua azionista il suo credito nei confronti della Edil Project SA. Il contratto in questione, richiesto alla ricorrente da questa Corte nella lettera del 5 marzo 2018, non è tuttavia stato prodotto. Non si conoscono pertanto le

condizioni alle quali è stata pattuita questa cessione. Fatto sta che, in base alla documentazione agli atti, \_\_\_\_\_ ha compensato i suoi debiti personali con i crediti della sua società. In queste circostanze, è indubbio che la RI 1 abbia effettuato una prestazione valutabile in denaro alla sua azionista.

4. 4.1. Restano infine litigiosi i pretesi vantaggi concessi dalla ricorrente a \_\_\_\_\_ per l'uso dei telefoni e delle automobili aziendali. Per spese telefoniche la RI 1 ha conteggiato ben fr. 11'112.– nel 2013 e fr. 10'690.– nel 2014. Nel suo rapporto del 27 giugno 2016, l'Ispettorato fiscale ha constatato che, oltre a una linea di telefonia fissa, la società ha registrato i costi per 5 utenze mobili. Per un ulteriore numero di cellulare, impiegato da un cliente, la società rifatturava le spese relative. L'UTPG ha proceduto a una ripresa di 3'000 franchi all'anno. In relazione alle spese per l'uso dei veicoli aziendali, l'Ispettorato fiscale ha evidenziato che la società insorgente ha iscritto a bilancio due automobili acquistate mediante contratto leasing. Ha pertanto commisurato la quota privata seguendo le indicazioni fornite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nel suo Promemoria n. 1/2007. In base al valore dei veicoli, la quota privata ammonta a fr. 9'100.– all'anno. Siccome nel periodo fiscale 2013 la società ha già provveduto a registrare i vantaggi per l'uso dell'automobile (fr. 8'711.–), la ripresa si limita a fr. 1'200.–. Per il periodo fiscale successivo, invece, la ripresa è stata dimezzata (fr. 4'950.–), per tener conto del fatto che \_\_\_\_\_ non era più alle dipendenze della società come pure dell'acquisto, da parte dei coniugi \_\_\_\_\_, di due automobili private.

4.2. Quando la distribuzione anticipata di utili si manifesta nella forma dell'uso di mezzi della società per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento ecc.) o del prelevamento di beni dalla società da parte dell'azionista, la valutazione della prestazione avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali ( Bernardoni/Bortolotto , La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 433; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter , Handkommentar zum DBG, 2<sup>a</sup> ediz., Zurigo 2009, n. 129 ad art. 58 LIFD, p. 741; v. anche p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.95 dell'8 settembre 2003; inoltre sentenza del Tribunale federale del 4 luglio 2013 n. 6B\_755/2012 consid. 2.4.1). Per quanto concerne l'uso privato di un'automobile, il Promemoria n. 1/2007 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende, prevede che, se il totale delle spese effettive dell'automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di bordo, si procede alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi (cfr. anche le Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 20 gennaio 2010 per la compilazione del certificato di salario risp. dell'attestazione delle rendite, cifra 2.2, par. 21).

4.3. La ricorrente non contesta in linea di principio l'esistenza di vantaggi imponibili, ma ne censura il calcolo. In relazione alle spese per le automobili, argomenta che nel 2014, diversamente dall'anno precedente, "l'amministratrice ha utilizzato i due veicoli a lei intestati... che utilizza per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa", mentre "i veicoli aziendali restano posteggiati presso la sede legale della società e non più utilizzati per tale tragitto". Nonostante l'acquisto dei veicoli privati della famiglia \_\_\_\_\_, una ripresa si giustifica anche nel periodo fiscale 2014. Proprio per tener conto della nuova situazione, venutasi a creare con l'uscita di \_\_\_\_\_ e l'acquisto dei due automezzi privati, l'UTPG ha già dimezzato la ripresa. Ciò riflette

anche l'evoluzione delle spese per la benzina, che si sono dimezzate a loro volta dal 2013 (fr. 6'421.-) al 2014 (fr. 3'268.-). Per quanto concerne le spese telefoniche, la stessa RI 1, nel ricorso, riconosce di aver registrato anche costi legati a utenze private, chiedendo di ridurre la ripresa a fr. 1'831.30 nel 2013 e fr. 1'878.50 nel 2014, cioè a quanto pagato per la casa di abitazione della famiglia \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_. Alla luce di questa precisazione, la contestata ripresa di 3'000 franchi appare persino prudentiale. Le spiegazioni fornite dall'insorgente per il numero insolito di collegamenti telefonici a disposizione non sono del resto particolarmente convincenti. Non si spiega in particolare che la società paghi degli abbonamenti "predisposti per l'attivazione dell'attività di recupero crediti che la RI 1 ha in 'grembo' di attivare". Si tratta infatti di un'attività che la società non esercita. 4.4. La ripresa dei contestati vantaggi per l'uso del telefono e delle automobili è pertanto a sua volta confermata. 5. Il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 5'000.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.- per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 5'100.- sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presen \_\_\_\_\_ Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

## **E. 6**

ottobre 2017, la ricorrente si è impegnata a produrre la documentazione in merito al contratto di mediazione a cui si riferisce la fattura in discussione. Nella sua lettera del 13/16 ottobre 2017, la contribuente ha comunicato di non essere riuscita a recuperare i dati relativi al contratto di mediazione. In queste circostanze, non si può che convenire con l'Ispettorato fiscale e con l'UTPG, che hanno ravvisato nel versamento dell'importo litigioso su un conto privato di \_\_\_\_\_ un prelevamento anticipato di utile. Del resto, come ha sottolineato la stessa autorità fiscale, non è ammesso che un dirigente di una società di capitali possa esercitare attività in concorrenza con la società.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.